



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Carlo Quiri

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegrretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, M.G. Caruso, P. Piazzola
(Usarci Mantova), L. Reina,
A. Romano, R. Sebastianelli, A. Sica,
E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 11.09.2026

RATIO

Agenti e Intermediari

*Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti
di intermediazione commerciale*

Sommario 8-9/2026

Opinione	- Il caffè che l'e-commerce non può bere con il cliente	3
-----------------	--	----------

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Novità ISA 2026	4
	- Soggetti esclusi dagli ISA 2026	6
	- Compensazione dei crediti da dichiarazione dei redditi per l'agente di commercio	9
	- Deduzione dei costi dell'abitazione usata anche come sede dell'attività	11
Accertamento	- Definizione agevolata dei tributi di Regioni ed Enti locali	14

Contrattualistica

Elementi contrattuali	- Esclusiva e monomandato ai fini contributivi Enasarco	16
Clausole e modelli	- Contratto di agenzia e diritti accessori: diritto all'indennità di incasso	18

Previdenza

Enasarco	- Cessione mandato di agenzia e adempimenti Enasarco	21
Inps	- T.F.R. alla previdenza complementare dal 1.07.2026	24
	- Violazioni e perdita benefici normativi e contributivi	26

Contabilità

Bilancio	- Bilancio prudenziale in caso di dimissioni dell'agente di commercio	28
Scritture contabili	 - Agente di commercio con deposito merci della mandante (conto deposito)	30
Controllo di gestione	- Sistemi multi-agente AI per controllo interno e antifrode	34

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna giurisprudenziale	38
-----------------------	------------------------------	-----------

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

DEDUZIONE DEI COSTI DELL'ABITAZIONE USATA ANCHE COME SEDE DELL'ATTIVITÀ

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Art. 54-quinquies D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 64, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Circ. Ag. Entrate 19.12.2012, n. 35/E - Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E, paragrafo 8.1
Risoluzione MEUF 7.11.1975, n. 9/50091*

Svolgere parte dell'attività nella propria abitazione è molto frequente per molti imprenditori privi di uffici o strutture dedicate. Si pensi a tutta la fase di preventivazione, fatturazione, autoformazione, redazione progetti, creazione di proposte commerciali, risposta all'e-mail, ecc. In tutti questi casi, l'abitazione viene utilizzata promiscuamente anche per lo svolgimento dell'attività. La principale criticità consiste nello stabilire quali costi possano essere fiscalmente imputati all'attività e quali, invece, rimangano riconducibili alla sfera privata. È proprio su questo punto che continua a circolare una convinzione tanto diffusa quanto errata: quella secondo cui sarebbe possibile dedurre le spese dell'immobile in proporzione alla superficie effettivamente destinata all'attività. Da questa convinzione derivano numerosi dubbi operativi. Se il 70% dell'abitazione è utilizzato come ufficio, sala riunioni e sala d'attesa, è possibile dedurre il 70% delle spese? Cambia qualcosa se viene adibita a studio un'intera porzione dell'immobile? Le utenze seguono la stessa percentuale? L'IMU è deducibile? E soprattutto: la disciplina è la stessa per professionisti e imprese? La risposta è negativa. Il 1° errore consiste proprio nel ritenere che la percentuale di utilizzo dell'immobile determini automaticamente la quota fiscalmente deducibile. In realtà, il legislatore ha previsto discipline differenti a seconda della tipologia di reddito prodotto e, soprattutto, non tutte le spese seguono le medesime regole.

SCHEMA DI SINTESI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO



- Per i professionisti, ossia i titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi del Tuir, la disciplina è oggi contenuta nell'art. 54-quinquies Tuir, da non confondere con figure che nel linguaggio comune vengono spesso definite "professionisti", ma che fiscalmente producono reddito d'impresa, come avviene, ad esempio, per gli agenti di commercio e nella generalità dei casi per gli agenti immobiliari o creditizi.
- La norma prevede che, per gli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per esigenze abitative, è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga, nel medesimo Comune, di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.
- La disposizione introduce quindi una forfetizzazione della deduzione che prescinde dall'effettiva porzione di immobile destinata all'attività.

SPESE DI UTILIZZO, UTENZE, IMPOSTE



- Sul punto l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 19.12.2012, n. 35/E, affermando che la percentuale del 50% prevista dalla norma non può essere derogata e riguarda anche tutte le spese di utilizzo (es.: utenze).
- Pertanto, acqua, energia elettrica, gas e le altre utenze riferite all'immobile risultano deducibili nella misura del 50%, indipendentemente dalla superficie concretamente destinata all'attività.
- L'IMU, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.05.2014, n. 10/E paragrafo 8.1, non è deducibile.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

APPROFONDIMENTI

DEDUZIONE
PER I REDDITI
D'IMPRESA

- Per gli imprenditori, ossia i soggetti che producono reddito d'impresa, la disciplina presenta punti di contatto con quella prevista per il lavoro autonomo, ma anche differenze che meritano particolare attenzione.
- Anche l'art. 64, c. 2 Tuir prevede infatti che, per gli immobili utilizzati promiscuamente, sia deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, purché il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
- La disposizione richiama un criterio sostanzialmente analogo a quello previsto dall'art. 54-quinquies Tuir per i professionisti, con un'importante differenza:

.. professionisti;

- La deduzione è subordinata al fatto che il contribuente non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.

.. imprenditori.

- Non si richiama alcun limite territoriale: è sufficiente che il contribuente non disponga di altro immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla sua ubicazione.
- Questa differenza, apparentemente marginale, può assumere rilevanza pratica in presenza di immobili ubicati in Comuni diversi.

UTENZE,
MANUTENZIONI,
ECC.

- Al di fuori delle spese espressamente disciplinate dall'art. 64 Tuir, le ulteriori spese riferite all'immobile, ad esempio utenze, manutenzioni, spese condominiali, assicurazioni e altri oneri, non sono assoggettate a una percentuale di deduzione prestabilita. È proprio su queste voci che, nella pratica, si riscontrano i maggiori errori interpretativi. Spesso, infatti, si tende ad applicare automaticamente la medesima percentuale prevista per la rendita catastale o per il canone di locazione, ritenendo che tutte le spese dell'immobile seguano necessariamente la stessa disciplina.
- La corretta determinazione del reddito richiede invece un'analisi puntuale della disciplina applicabile a ciascun costo, evitando automatismi che, seppur diffusi nella prassi, non trovano un espresso fondamento normativo.

• **Risoluzione MEF
7.11.1975,
n. 9/50091**

- La risoluzione del Ministero delle Finanze 7.11.1975, n. 9/50091, seppure datata, rappresenta ancora oggi un riferimento interpretativo. Per le spese di riscaldamento relative a immobili utilizzati promiscuamente per l'attività d'impresa e per esigenze abitative, l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la deducibilità della sola quota riferibile ai locali destinati all'attività commerciale, da determinarsi sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
- Nella risoluzione veniva individuato, con riferimento alle spese di riscaldamento, il numero degli elementi radianti installati nei diversi locali quale criterio oggettivo di ripartizione del costo.
- Il principio espresso può costituire un utile criterio interpretativo anche per la ripartizione di altre spese comuni dell'immobile, ad esempio energia elettrica, acqua, spese condominiali e di pulizia, utilizzando parametri oggettivi coerenti con la natura del costo, come la superficie o il volume dei locali interessati, purché idonei a rappresentare in modo attendibile l'effettivo utilizzo dell'immobile nell'attività d'impresa.

Tavola riepilogativa

Aspetto	Professionista (art. 54-quinquies Tuir)	Imprenditore (art. 64 Tuir)
Rendita catastale	Deducibile al 50%	Deducibile al 50%
Canone di locazione	Deducibile al 50%	Deducibile al 50%
Canone di leasing	Deducibile al 50%	Deducibile al 50%
Utenze, manutenzioni, servizi	Deducibile al 50%	Effettivo utilizzo dimostrabile
Condizione per la deduzione	Nessun altro immobile destinato esclusivamente all'attività nel medesimo Comune	Nessun altro immobile destinato esclusivamente all'attività, indipendentemente dalla sua ubicazione

Esempio pratico

Dati	• Si immagini il caso di un agente immobiliare che, esercitando l'attività in forma di impresa, conduce in locazione un appartamento composto da 3 locali principali: .. un locale stabilmente destinato ad ufficio, dove vengono predisposte le proposte d'acquisto, gestite le pratiche, effettuate le videoconferenze con i clienti, conservata la documentazione e svolte tutte le attività amministrative connesse all'attività di mediazione; .. gli altri 2 locali continuano invece ad essere destinati esclusivamente ad esigenze abitative. • Per il canone di locazione trova applicazione l'art. 64 Tuir e, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma, il relativo costo risulta deducibile nella misura del 50%. • Diversamente, per le ulteriori spese riferite all'immobile non può essere automaticamente applicata la medesima percentuale. L'agente immobiliare dovrà individuare criteri oggettivi, ragionevoli e documentabili, coerenti con la natura di ciascun costo. A titolo puramente esemplificativo:
Riscaldamento	Potrebbe essere utilizzato il criterio degli elementi radianti richiamato dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze 7.11.1975, n. 9/50091, rapportando gli elementi radianti installati nel locale adibito ad ufficio al numero complessivo di quelli presenti nell'immobile.
Energia elettrica	Un possibile criterio potrebbe essere rappresentato dall'analisi dei consumi nelle fasce orarie normalmente dedicate all'attività lavorativa, eventualmente supportata dai dati riportati nelle fatture del fornitore, escludendo, ove ragionevole e documentabile, i consumi prevalentemente riconducibili alla sfera privata, quali quelli notturni o del fine settimana.
Acqua	• Qualora non siano presenti contatori separati, la ripartizione potrebbe essere effettuata sulla base della superficie o del volume dei locali destinati all'attività, purché il criterio risulti coerente con l'effettivo utilizzo. • La natura del costo potrebbe tuttavia condurre, nel caso concreto, a percentuali di deduzione significativamente diverse rispetto ad altre spese dell'immobile.
Spese condominiali e pulizie	Potrebbe essere adottato un criterio proporzionale fondato sulla superficie dei locali utilizzati per l'attività, purché tale parametro rappresenti ragionevolmente il beneficio tratto dall'attività d'impresa.

In tutti i casi, il criterio adottato dovrebbe essere individuato prima dell'imputazione del costo, applicato con continuità nel tempo e adeguatamente documentato, così da poter essere illustrato e giustificato in sede di eventuale controllo fiscale.

ERRORI FREQUENTI

- Nella pratica professionale si riscontrano frequentemente alcuni comportamenti che possono esporre il contribuente a contestazioni:
 - .. dedurre una percentuale corrispondente ai metri quadrati destinati all'attività senza alcun supporto normativo o documentale;
 - .. applicare automaticamente alle utenze la stessa percentuale prevista per il canone di locazione;
 - .. modificare ogni anno il criterio di ripartizione in funzione della maggiore convenienza fiscale;
 - .. non conservare alcuna documentazione che giustifichi il criterio adottato;
 - .. ritenere che ogni tipologia di costo debba necessariamente seguire la medesima percentuale di deduzione.

Un criterio di ripartizione, anche se perfettibile, risulta generalmente più difendibile quando è stato individuato preventivamente, applicato con continuità nel tempo e supportato da elementi oggettivi.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSERVARE

- Per dimostrare il corretto criterio di ripartizione delle spese può risultare utile conservare:
 - .. planimetria con l'indicazione del locale destinato all'attività;
 - .. fotografie dell'ufficio stabilmente utilizzato;
 - .. bollette di cortesia (quelle con le indicazioni dettagliate, non le elettroniche) di luce, acqua e gas;
 - .. prospetti di calcolo della percentuale adottata;
 - .. documentazione condominiale;
 - .. eventuali conteggi relativi agli elementi radianti o ad altri criteri oggettivi utilizzati.

La predisposizione preventiva di tale documentazione può agevolare il contribuente nell'illustrare le ragioni delle scelte adottate in sede di controllo.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

CESSIONE MANDATO DI AGENZIA E ADEMPIMENTI ENASARCO

Artt. 1406, 1497, 1408, 1409, 1751 c.c.

La cessione del mandato di agenzia rappresenta una delle operazioni più delicate nella gestione dei rapporti di agenzia, poiché incide sia sulla continuità del rapporto contrattuale, sia sugli adempimenti previdenziali connessi. La disciplina applicabile impone di distinguere con precisione tra cessione con continuità e cessione con interruzione, poiché da tale qualificazione derivano effetti differenti sia per la mandante sia per gli agenti coinvolti, in particolare con riferimento al trattamento delle indennità di fine rapporto e alla gestione del FIRR all'Enasarco. L'analisi che segue ricostruisce i principali profili giuridici e operativi della cessione del mandato, evidenziando gli adempimenti necessari, le eccezioni al consenso della mandante, le modalità di gestione del passaggio tra agenti e le conseguenze previdenziali nei diversi scenari.

SCHEMA DI SINTESI

TRASFERIMENTO DEL MANDATO	⇒	Definizione dell'operazione e continuità del rapporto	⇒	Descrizione del trasferimento come passaggio del contratto da un agente a un altro, con prosecuzione del rapporto con la mandante senza soluzione di continuità.
	⇒	Necessità del consenso del preponente	⇒	Richiamo alla disciplina generale della cessione del contratto: il trasferimento richiede sempre il consenso della mandante, indipendentemente dal fatto che il contratto lo preveda o meno.
	⇒	Facoltà della mandante di accettare, rifiutare o subordinare il consenso.		
TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO DEL MANDATO DI AGENZIA	⇒	Cessione del contratto da un agente a un altro	⇒	• Esclusione dell'indennità meritocratica in caso di cessione consensuale. • Subentro del nuovo agente nella posizione contrattuale complessiva. • Continuità del rapporto senza risoluzione. • Mancata maturazione delle indennità per l'agente uscente. • Trasferimento al cessionario del diritto alle indennità di fine rapporto.
	⇒	Trasferimento dell'intera azienda dell'agente	⇒	• Cessione comprendente più mandati. • Facoltà del preponente di recedere entro tre mesi per giusta causa. • Continuità del rapporto e assenza di indennità per l'agente cedente. • Calcolo futuro delle indennità considerando l'intero periodo, inclusa la fase con il cedente.
	⇒	Risoluzione del rapporto e successiva stipula con nuovo agente	⇒	• Effettiva cessazione del rapporto con il 1° agente. • Diritto dell'agente uscente al solo FIRR. • Perdita dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica. • Necessità del preavviso da parte dell'agente uscente. • Nessun trasferimento delle indennità al nuovo agente.
REGIME DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	⇒	Cessioni senza interruzione	⇒	• Nessuna indennità dovuta all'agente uscente. • Trasferimento del potenziale diritto al cessionario. • Continuità del rapporto ai fini del calcolo futuro.
	⇒	Cessioni con interruzione	⇒	• Liquidazione del solo FIRR all'agente uscente. • Esclusione delle altre indennità salvo casi previsti dall'AEC. • Perdita totale dell'indennità meritocratica in caso di dimissioni dell'agente.
	⇒	Regole dell'AEC su indennità suppletiva e meritocratica	⇒	• Condizioni tassative per il riconoscimento dell'indennità suppletiva. • Esclusione dell'indennità meritocratica in caso di recesso dell'agente.
ADEMPIMENTI ENASARCO	⇒	Obbligo di comunicazione della cessione	⇒	Mutazione del soggetto obbligato ai contributi.
	⇒	Indicazione del nuovo soggetto tenuto ai versamenti	⇒	Aggiornamento della posizione contributiva e del soggetto che versa contributi e FIRR.
	⇒	Effetti sul FIRR	⇒	• Trasferimento del FIRR in caso di cessione senza interruzione. • Liquidazione del FIRR in caso di cessazione effettiva del rapporto.

DISCIPLINA
GENERALE

Artt. 1406 e segg. c.c.

CESSIONE
DI MANDATO
DI AGENZIA
SENZA INTERRUZIONE

CESSIONE DEL CONTRATTO

- La cessione del mandato di agenzia si inquadra nella disciplina generale della cessione del contratto.
- Un contratto può essere trasferito a un soggetto terzo solo con il consenso della controparte, la quale mantiene la facoltà di accettare o rifiutare il subentro del nuovo agente.
- La normativa stabilisce che, perfezionata la cessione, il soggetto subentrante assume integralmente la posizione contrattuale del cedente, subentrando nei relativi diritti e obblighi.
- Il consenso può essere prestato anche in via preventiva e può risultare tanto da una manifestazione espressa quanto da comportamenti concludenti idonei a dimostrare l'accettazione della sostituzione.
- È previsto che il contraente ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, nonché quelle fondate su rapporti intercorsi con il cedente prima della cessione, purché non abbiano carattere strettamente personale.

TRASFERIBILITÀ DEL MANDATO

- La cessione del contratto non determina l'estinzione del rapporto, ma ne assicura la continuità con un nuovo agente.
- È necessario, tuttavia, che **la preponente sia d'accordo** a che il contratto di agenzia venga trasferito in capo a un altro agente.
- L'agente uscente normalmente non può infatti pretendere o imporre che la mandante continui il contratto di agenzia con qualcun altro al suo posto.

Precisazione	La cessione mandato di agenzia senza interruzione non impedisce che con l'agente subentrante venga firmato un nuovo testo di contratto di agenzia. Questo nuovo testo di contratto di agenzia però non partirà "da zero" ma sostituirà semplicemente il precedente senza interruzione.
Eccezioni al consenso della mandante	a. Conferimento della ditta individuale in una società. b. Cessione dell'intera azienda dell'agente. Si tratta di casi da valutare volta per volta e sempre che non siano espressamente vietati dal contratto di agenzia.
Casi frequenti di cessione del mandato	• Si è in presenza di cessione di mandato di agenzia anche quando l'agente comunica semplicemente di avere cambiato la propria ragione sociale da ditta individuale a società. All'apparenza l'agente è sempre lo stesso e alla mandante sembra quindi normale "dover" continuare, ma in realtà formalmente si tratta di 2 soggetti diversi: basterà verificare se i codici fiscali sono diversi.
Gestione del passaggio tra agenti	• La mandante anche in questo caso ha voce in capitolo. Formalizzato il negozio giuridico in modo consapevole, la gestione del passaggio da un agente a un altro dipenderà dagli accordi che la preponente è disponibile ad accettare.
Ruolo Enasarco	• La ditta mandante non deve comunicare all'Enasarco la chiusura del 1° contratto, né deve iscrivere il nuovo contratto, ma va seguita una procedura specifica. • Gli agenti interessati, e non la mandante, devono compilare un modulo apposito, il Mod. 511/2018, a cui devono allegare l'accordo di cessione fatto con la mandante (o l'autorizzazione alla cessione concessa dalla mandante) e con cui in sostanza chiedono di "trasferire" il FIRR versato dalla mandante da un agente all'altro. • Enasarco farà cessare d'ufficio il rapporto con il 1° agente e aprirà, sempre d'ufficio, il 2° contratto di agenzia, "trasferendo" il FIRR dall'uno all'altro e senza pagare nulla a nessuno.
Monitoraggio	La mandante dovrà verificare che gli agenti compilino e inviino questo modulo tempestivamente rispetto alla data della cessione del contratto, per fare in modo che la posizione venga aggiornata per tempo e quindi anche le distinte di versamento vengano aggiornate con il nuovo nominativo.

**CESSIONE DEL MANDATO
DI AGENZIA
CON INTERRUZIONE**
**Assenza
di continuità**

- Nell'ipotesi di firma di nuovo mandato con il nuovo agente e interruzione del rapporto con il 1° agente, la mandante non è tenuta a:
.. pagare le indennità di fine rapporto all'agente uscente (come l'indennità suppletiva di clientela);
.. inviare comunicazione all'agente uscente di cessazione del mandato con lui.
- L'eventuale chiusura del 1° contratto di agenzia rimane un'iniziativa dell'agente, il quale dovrà (o dovrebbe) procedere ad inviare le dimissioni.
- In questo modo avrà diritto alla liquidazione del FIRR, ma perderà il diritto alle altre indennità di fine rapporto.

**Ruolo
Enasarco**

- Il 1° contratto si risolve e si farà partire da zero, come anzianità, il contratto successivo.
- La mandante dovrà seguire la procedura ordinaria e quindi comunicare i seguenti dati entro 30 giorni dalla data di cessazione:
.. chiusura del mandato all'Enasarco;
.. iscrizione del nuovo mandato.

Esempio

Compilazione Modello 511/2018 Enasarco per cessione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale

Servizio Contribuzioni

Ufficio contribuzione ordinaria
Via Antoniotto Usodimare, 31 00154
- Roma

MODELLO 511/2018 CESSIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
ART. 1751, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

Il/La sottoscritto/a:

☒ AGENTE

☐ SOCIETÀ DI AGENZIA

NOME E COGNOME DELL'AGENTE/RAGIONE SOCIALE COMPLETA Rossi Mario		FORMA GIURIDICA (1) DI	
SIGLA DELLA RAGIONE SOCIALE	N. REA (CCIA) PROV 987654/MI	DATA E LUOGO DI NASCITA/DATA COSTITUZIONE 1.01.1975 - Milano (MI)	
N. MATRICOLA/ CODICE SOCIETARIO 1234567	CODICE FISCALE RSSMRA75A01H501Z	PARTITA IVA (obbligatoria se diversa dal Codice Fiscale) 01234567890	
RESIDENZA/SEDE LEGALE Via Roma, n. 10			N. CIVICO 10
COMUNE (Località) Milano		PROV. MI	CAP 20121
TELEFONO 02-1234567	FAX	INDIRIZZO PEC mario.rossi@pec.it	
DOMICILIO/SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla residenza/sede legale)			N. CIVICO
COMUNE (Località)		CAP	PROV.
TELEFONO	FAX	INDIRIZZO EMAIL ALTERNATIVO	

NOTA (1) Ditta Individuale (DI), Società in Nome Collettivo (SNC), Società in Accomandita Semplice (SAS)

dichiara di aver ceduto, con decorrenza dal 1 / 09 / 2026 ed in accordo con il/i preponente/i, diritti e obblighi derivanti dal/i contratto/i di agenzia o rappresentanza commerciale, ivi comprese le somme accantonate presso la Fondazione sul Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR):

- omissis -